



N. 00905/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01579/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2010, proposto da:

Momar Ndiaye, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; U.T.G. - Prefettura di Bari Sportello Unico Per L'Immigrazione;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di rigetto del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, Prot.n. P-BA/L/N/2009/104619, emesso dallo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Bari in data 9.09.2010 e portato a conoscenza a mezzo lettera raccomandata della data 20.09.2010;
- del provvedimento di archiviazione Prot.n. 104619/SPI emesso dallo Sportello SUI del 13.09.2010 e portato a conoscenza a mezzo lettera raccomandata in data 20.09.2010 allegato al provvedimento di rigetto del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, Prot. n.P.BA/L/N/2009/104619;
- nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bari e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Vito Mangialardi e udito per le Amministrazioni l'avv. dello Stato I.Sisto;

Considerato che il ricorso appare fornito di fumus, alla luce della recente sentenza di questa Sezione n.3858/2010 del 2/11/2010;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9/6/2011.

Compensata tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Vito Mangialardi, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Referendario

Francesco Cocomile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)